



## **ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROVERETO**

### **REGOLAMENTO OPINAMENTO PARCELLE**

#### **RICORSO IN PREVENZIONE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

##### **Art. 1**

##### **(Oggetto del Regolamento)**

Il presente Regolamento individua e disciplina i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli iscritti (o i loro eredi) richiedano al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi sia all'attività di assistenza giudiziale che stragiudiziale, nonché dai ricorsi in prevenzione sulla parcella del professionista depositati dalle parti private, i tentativi di conciliazione di cui all'art. 13, comma 9, della L. 31 dicembre 2012 n. 247, ovvero quelli ritenuti opportuni dal Consiglio dell'Ordine, fissando i termini, iniziale e finale, per lo svolgimento e la conclusione, nonché gli adempimenti ai quali sono tenuti i richiedenti e lo stesso Ordine

#### **TITOLO I**

#### **OPINAMENTO PARCELLE**

##### **Art. 2**

##### **(Presentazione dell'istanza)**

Per la liquidazione degli onorari degli Avvocati o dei Praticanti Avvocati è necessario depositare istanza scritta, inviata anche a mezzo PEC, presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine. In ogni caso deve essere depositato il fascicolo cartaceo.

L'istanza deve contenere:

- tutti i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l'incarico (codice fiscale, indirizzo, email, recapiti telefonici, email, pec, etc);

- l'indicazione del valore della pratica, determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore;
- l'elenco dettagliato di tutte le attività svolte (con le relative quantità, durata, ecc.), riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti *ratione temporis*;
- eventualmente l'indicazione specifica delle ragioni per le quali si richieda la applicazione di aumenti rispetto ai parametri base;
- il numero di parti per le quali è stata svolta l'attività professionale;
- la descrizione sommaria dell'attività professionale svolta ed il risultato conseguito;
- nei casi di richiesta di parere per difesa d'ufficio, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
- le notule debitamente redatte.
- l'indicazione dell'eventuale pendenza di altri procedimenti derivanti da istanze connesse con quella presentata, con particolare riferimento all'eventuale pendenza di procedimento disciplinare su istanza della parte *ex assistita*;

Al momento del deposito dell'istanza, l'iscritto deve aver preso visione dell'informativa ed aver sottoscritto il consenso al trattamento dei propri dati da parte del Consiglio dell'Ordine, contenuto nell'apposita modulistica. La richiesta di parere di congruità è attivabile solo su richiesta di un iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Rovereto o suoi eredi o aventi diritto in forza di legge.

Nel caso in cui la procedura venga attivata da soggetto non legittimato, la domanda relativa potrà essere rifiutata sin dal suo deposito presso la Segreteria dell'Ordine e comunque il Consiglio non sarà tenuto ad alcuna formalizzazione del diniego né a custodire gli atti depositati.

### **Art. 3**

#### **(Allegazioni)**

All'istanza è indispensabile allegare, debitamente fascicolata ed elencata in apposito indice sintetico, copia di tutta la documentazione utile:

- a. a fini della valutazione delle attività svolte (es. c.d. veline atti giudiziari, anche di controparte, copie verbali, copie pareri, copie contratti, copie lettere, ecc.).
- b. il provvedimento che ha definito, anche parzialmente, il giudizio.
- c. nei casi di richiesta di parere per difesa d'ufficio, il provvedimento di nomina.

### **Art. 4**

#### **(Comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni da parte del Consiglio in relazione al procedimento saranno effettuate a mezzo pec e/o raccomandata a.r..

### **Art. 5**

#### **(Incarichi congiunti)**

Non possono essere opinati onorari in solido a due o più professionisti, ancorché nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma parcella, indicando l'attività specificamente dallo stesso svolta e allegando eventuali accordi tra i professionisti.

### **Art. 6**

#### **(Competenza)**

La competenza relativa al parere di congruità di ogni singola parcella è così determinata:

- a. per compensi di importo fino ad € 10.000,00, è competente il Consigliere delegato dal Consiglio dell'Ordine. Qualora il Consigliere

ritenga che possano sussistere dubbi interpretativi o, comunque, in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, può rimettere il parere al Consiglio dell'Ordine, in sede collegiale.

- b. Per le parcelle con compensi di valore superiore ad € 10.000,00, il parere è di competenza del Consiglio dell'Ordine in sede collegiale

## **Art. 7**

### **(Poteri istruttori)**

Il Consigliere delegato assume la qualifica di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 L. 241/90, esercitando i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge (e tenendo conto dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6-bis della L. 241/90); provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo, ove possibile a mezzo PEC, sia all'istante e sia alla persona in favore della quale sono effettuate le prestazioni di cui alla parcella oggetto del richiesto parere.

Con la stessa comunicazione di avvio del procedimento, il Consigliere delegato inviterà l'assistito a controdedurre - anche a mezzo PEC - nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, con avviso che lo stesso ha diritto di accedere agli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art. 24 L. 241/90 e previa corresponsione dei diritti di copia.

Ogni qualvolta lo ritengano opportuno, il Consigliere delegato e/o il Consiglio, possono richiedere all'iscritto il deposito di specifica documentazione, ovvero chiarimenti scritti o verbali, convocando, in quest'ultimo caso, l'iscritto.

Qualora l'iscritto non ottemperi all'invito di deposito degli ulteriori documenti, ovvero non fornisca i chiarimenti richiesti, decorsi i termini concessi, l'istanza di parere di congruità viene dichiarata improcedibile.

In quest'ultimo caso, l'iscritto potrà, successivamente, depositare nuova istanza di parere corredata dai documenti mancanti, ovvero dando atto della propria disponibilità ad essere sentito a chiarimenti.

## **Art. 8**

### **(Parere di congruità)**

Il parere di congruità delle parcelle i cui compensi vengono liquidati dal Consigliere delegato deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di deposito dell'istanza e relativi allegati, solo se la stessa sia completa in ogni sua parte.

Per le parcelle liquidate dal Consiglio, la liquidazione deve essere effettuata entro 90 giorni dall'avvenuto deposito dell'istanza e dei relativi allegati.

I termini di cui sopra sono interrotti dalla richiesta di ulteriore documentazione o di chiarimenti - ai sensi del precedente art. 6, e ricomincia a decorrere un ulteriore termine, di pari durata a quello iniziale, dal momento in cui sono stati depositati i documenti o forniti i chiarimenti richiesti.

In ogni caso, con provvedimento sommariamente motivato, il Consigliere od il Consiglio possono prorogare i termini di cui sopra, fino a un massimo di giorni 30.

I termini di espressione del parere di congruità rimangono sospesi nel mese di agosto di ogni anno.

Uguualmente i termini di espressione del parere sono sospesi ove il Consiglio dell'Ordine, avendo ricevuto una segnalazione in prevenzione del cliente dell'iscritto, ritenga di esperire un tentativo di conciliazione fra le parti, ovvero quando queste ultime lo abbiano, anche singolarmente, richiesto ex art. 13 co. 9 L. 247/2012

Il termine inizia a decorrere nuovamente dalla data del provvedimento con cui il Consiglio dichiara chiuso il procedimento di tentativo di conciliazione.

#### **Art. 9**

##### **(Sospensione feriale)**

Ai termini per gli adempimenti di cui al presente Regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

#### **Art. 10**

##### **(Rilascio copia)**

Su motivata richiesta della parte interessata, potrà essere rilasciata copia dell'istanza del professionista, della delibera del Consiglio e della documentazione esibita, ove ancora esistente agli atti dell'Ufficio, salvo le norme a tutela della riservatezza dei dati personali.

#### **Art. 11**

##### **(Deposito opinamento e comunicazioni)**

Avvenuto l'opinamento, la Segreteria dell'Ordine ne darà comunicazione all'istante, il quale dovrà tempestivamente provvedere al ritiro della parcella opinata e della documentazione, pagando contestualmente alla Segreteria i diritti di opinamento.

Non è onere del Consiglio conservare copia della documentazione versata in atti.

#### **Art. 12**

##### **(Rinuncia alla istanza)**

L'istante potrà rinunciare alla liquidazione richiesta e ritirare la documentazione solo prima dell'adozione della delibera di cui all'art. 7, mediante apposita istanza iscritta depositata alla Segreteria dell'Ordine.

### **Art. 13**

#### **(Pagamento diritti)**

Una volta adottata tale delibera, l'istante sarà tenuto comunque a provvedere al pagamento dei diritti di opinamento pari al 2% dell'importo opinato, con un minimo di € 20,00, e potrà contestualmente ritirare la copia-estratto del provvedimento e la documentazione depositata.

## **TITOLO II**

### **RICORSO IN PREVENZIONE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

### **Art. 14**

#### **(Ricorso in prevenzione e tentativo di conciliazione)**

Ove la parte privata interessata presenti ricorso in prevenzione sulla parcella del professionista si procederà ad un tentativo di conciliazione da parte del Consiglio dell'Ordine o del Consigliere delegato.

### **Art. 15**

#### **(Modalità di svolgimento del tentativo di conciliazione)**

Il tentativo di conciliazione è disciplinato dalle regole che seguono, che si applicano anche nel caso di tentativo di conciliazione depositato autonomamente:

- a. la richiesta di tentativo di conciliazione dovrà essere redatta per iscritto e accompagnata dalla copia degli atti ritenuti necessari e dal pagamento dei diritti di segreteria;
- b. nel caso di richiesta di conciliazione "autonoma" (non a seguito di opinamento) che pervenga dal cliente la documentazione ritenuta necessaria dovrà essere depositata dall'Avvocato o Praticante che aderisce al tentativo almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per il tentativo;

- c. il Consiglio dell'Ordine convocherà le parti dinnanzi a sé ed esperirà il tentativo di conciliazione entro i successivi 30 (trenta) giorni;
- d. la data fissata, con tutte le indicazioni prescritte, sarà comunicata a cura della Segreteria ad entrambe le parti;
- e. dell'esito positivo del tentativo verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti presenti;
- f. l'esito negativo potrà essere attestato dal solo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Ordine;
- g. la consegna di un originale del verbale per ciascuna delle parti è subordinata al pagamento del contributo di conciliazione di cui all'art. 15;
- h. il contributo da versare al deposito della richiesta è pari al diritto di segreteria, nel caso di esito positivo della conciliazione sarà dovuto l'ulteriore contributo di cui all'art. 15;
- i. la responsabilità del pagamento del contributo di cui all'art. 15 è solidale tra le parti.

#### **Art. 16**

##### **(Contributo per tentativo di conciliazione)**

Nel caso di esito positivo della conciliazione, le parti saranno tenute, comunque, al pagamento solidale all'Ordine di un contributo pari al 2% dell'importo concordato in sede di conciliazione.

La consegna di una copia del verbale per ciascuna delle parti è subordinata al pagamento del contributo sopra indicato.

#### **Art. 17**

##### **(Inosservanza regolamento)**

Non potranno essere rilasciati i pareri o copie dei verbali di conciliazione senza l'avvenuto pagamento integrale dei diritti.



**Art. 18**

**(Normativa transitoria)**

Il presente Regolamento si applica anche alle istanze depositate e non ancora esitate dal Consiglio dell'Ordine, per cui il Consigliere Relatore potrà compiere le attività necessarie per il rispetto del presente Regolamento.

\* \* \*

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto nella seduta del 23 novembre 2015

Il Presidente

F.to Avv. Mauro Bondi

Il Consigliere Segretario

F.to Avv. Monica Aste